

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

**Contratto di affidamento della concessione del servizio
di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
per il periodo 1° settembre 2023 - 31 agosto 2027**

(CIG: 995690887B9)

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di settembre (22.09.2023), nella sede comunale di Valdobbiadene, tra le parti:

- **Comune di Valdobbiadene** (cod. fisc. 83004910267, part. iva 00579640269), con sede in Valdobbiadene, piazza Guglielmo Marconi n. 1 - cap. 31049, rappresentato dal responsabile supplente del servizio Istruzione, Quagliotto Santino, nato a Castel-franco Veneto (TV) il 31 ottobre 1965 (cod. fisc. QGLSTN65R31C111R), domiciliato per la funzione presso la sede comunale, che interviene nel presente atto ai sensi degli artt. 107, co. 3, lett. c) e 109 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del decreto del Sindaco pro-tempore n. 9 del 28 luglio 2023;
- **San Gregorio società cooperativa sociale**, con sede a Valdobbiadene, via Roma n. 38 - cap. 31049, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (cod. fisc. e numero di iscrizione 03366270266), rappresentata da De Lucchi Adriano, nato a Pederobba (TV) il 25 maggio 1966 (cod. fisc. DLCDRN66E25G408W), ivi residente in Via Gabriele D'Annunzio n. 27/A, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante.

Nel prosieguo del presente atto il comune di Valdobbiadene e la società cooperativa sociale San Gregorio verranno anche indicati, per brevità, rispettivamente *ditta affidataria o concessionaria* e *Comune o concedente*.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale di Valdobbiadene, con deliberazione n. 76 del 30 dicembre 2022, ha approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/24, successivamente modificato con deliberazione n. 2 del 16 febbraio 2023, nel quale è contemplato l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per 48 mesi, per un importo complessivo di 815,193.60 euro, di cui 656,898.60 euro derivanti da apporto di capitale privato (CUI S83004910267202300004);
- la responsabile del servizio *Istruzione*, quale responsabile del procedimento, con determinazione a contrattare n. 176 del 15 marzo 2023, ha approvato il progetto e gli altri atti di gara per la concessione del servizio di cui sopra, stabilendo:
 - > di affidare il servizio in concessione ai sensi dell'art. 164 e segg. del *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - > di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, contemplante un importo a base di gara di 653.200,00 euro (euro 652.800,00 soggetti a ribasso ed euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), e un valore complessivo di 783.840,00 euro ex art. 176, comma 4, dello stesso decreto legislativo;

- > di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del suddetto decreto legislativo;
- la procedura di aggiudicazione è stata espletata dalla *Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso* (nel prosieguo indicata S.U.A.) ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante gara a 18 lotti (per Valdobbiadene il lotto 15).
 - entro il termine delle ore 12:00 del 17 aprile 2023 fissato dal bando di gara, per il lotto 15 è stata presentata una sola offerta, da parte della ditta *San Gregorio società cooperativa sociale* di Valdobbiadene;
 - il coordinatore della SUA - Area beni e servizi, con atto del 18 aprile 2023, prot. 21430, ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
 - nella seduta di gara tenutasi il 26 maggio 2023 la commissione giudicatrice ha confermato la graduatoria finale e proposto l'aggiudicazione alla ditta *San Gregorio società cooperativa sociale* di Valdobbiadene, fatta salva la verifica sulla congruità dei costi del personale di cui all'art. 95, comma 10, e del piano economico-finanziario di cui all'art. 165 del d.lgs. 50/2016;
 - la responsabile del procedimento, all'esito delle suddette verifiche di congruità e delle verifiche svolte dalla SUA in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario provvisorio, con determinazione n. 570 del 22 agosto 2023 ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato definitivamente la concessione alla ditta *San Gregorio società cooperativa sociale* di Valdobbiadene, per l'importo di 646.800,00 euro, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA;
 - è stata inviata la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 con nota datata 24 agosto 2023, prot. 21540;
 - è stata verificata, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione della ditta aggiudicataria nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White list) istituito dalla Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo;
 - è stata verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, certificata da Inps e Inail con documento protocollo INAIL_39463491;
 - essendo stata presentata una sola offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dal comma 9 dello stesso articolo.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano le condizioni che seguono:

Articolo 1 - Oggetto e durata del contratto

1. Il Comune di Valdobbiadene affida alla ditta *San Gregorio società cooperativa sociale*, che accetta, la concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale destinata agli alunni, agli insegnanti e altro personale scolastico autorizzato delle scuole primarie comunali, nei giorni di lezione degli anni scolastici compresi nel periodo decorrente dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2027.
2. Il contratto ha durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dal 1° settembre 2023 fino al

31 agosto 2027.

3. I pasti da erogare sono stimati indicativamente in numero di 32.000 per ciascun anno scolastico (di cui 1.900 per il personale scolastico), pari a 128.000 (di cui 7.600 per il personale scolastico) nei quattro anni di validità del contratto.

4. Il reale quantitativo annuo dei pasti potrà variare, sia in diminuzione che in aumento, per effetto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utenza. Pertanto il numero dei pasti indicato al punto precedente è presunto e non vincolante per le parti contrattuali.

5. Il servizio sarà svolto alle condizioni tutte previste dal capitolato speciale relativo alla "concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2027 (CIG: 9697880FBB)" - in prosieguo capitolato - e dall'offerta tecnica espressa dalla concessionaria in sede di gara.

Articolo 2 - Corrispettivo - Aggiornamento del prezzo Valore della concessione

1. Il costo unitario del pasto è concordato in euro 5,05 oltre all'IVA, come da offerta economica espressa dalla concessionaria in sede di gara. Per l'aggiornamento del prezzo le parti fanno rinvio all'art. 17 del capitolato speciale.

2. La controprestazione a favore della concessionaria consiste nel diritto di riscuotere il costo dei pasti direttamente dagli utenti del servizio, in base alle tariffe deliberate dal competente organo comunale e secondo le modalità indicate nel capitolato. Fanno eccezione i pasti degli insegnanti, che sono a totale carico del concedente. Qualora la tariffa a carico degli alunni non coprisse l'intero costo del pasto, il Comune parteciperà alla relativa spesa per la differenza.

3. Il corrispettivo annuo, stimato in base del numero indicativo dei pasti previsto al precedente art. 1, è pari a euro 161.700,00 (di cui € 100,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenza) oltre all'IVA.

4. Il valore della concessione per l'intera durata del contratto è di euro 646.800,00 (di cui euro 400,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenza), oltre all'IVA.

5. In ragione di quanto precisato al punto 4 dell'art. 1 e della clausola di revisione del prezzo di cui all'art. 17 del capitolato, il concedente si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il valore delle prestazioni, entro il 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 3 - Tariffe e pagamenti

1. L'incasso della tariffa per i pasti degli alunni è disciplinato dall'art. 5.13 del capitolato speciale, cui le parti fanno rinvio.

2. Il costo dei pasti degli insegnanti e la eventuale quota di compartecipazione del committente per i pasti degli alunni saranno corrisposti sulla base di fatture mensili posticipate intestate al Comune di Valdobbadiene, secondo quanto disposto dall'art. 5.14 del capitolato speciale.

Articolo 4 - Obblighi della concessionaria

1. La concessionaria si impegna a eseguire il servizio in conformità e alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Essa si obbliga altresì al rispetto del documento unico di valutazione

dei rischi da interferenza, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 81/2004.

2. Sono a carico della concessionaria tutti gli oneri previsti dai suddetti documenti nonché quelli ad essa imposti da leggi, da regolamenti o da provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle norme richiamate nel capitolato stesso e, in generale, alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione collettiva.

3. Si dà atto che in sede di gara la concessionaria ha indicato il sig. Alberto Frare quale referente responsabile del servizio per le funzioni e le comunicazioni previste all'art. 11 del capitolato. Nei casi di assenza o impedimento del responsabile, la concessionaria dovrà sostituirlo con altro soggetto in possesso di pari competenze, comunicando tempestivamente al Comune il suo nominativo. Il suddetto referente o il suo sostituto dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30. Il ruolo di dietista è affidato alla dr.ssa Paola Zanco, in possesso delle qualifiche e competenze specificate nell'offerta tecnica. In caso di cessazione del rapporto giuridico tra la concessionaria e i suddetti soggetti, questa dovrà incaricare persone con capacità professionali sostanzialmente equivalenti.

4. Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, la concessionaria dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile della qualità incaricato di porre rimedio alle eventuali criticità del servizio, che potrà coincidere anche con il referente di cui al precedente comma.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto dei tutti gli obblighi previsti all'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il CIG assegnato al contratto è 995690887B9. Riguardo alla previsione del comma 7 del suddetto articolo, si dà atto che il 18 settembre 2023, prot. 23453, la ditta concessionaria ha comunicato i conti correnti dedicati al contratto e le persone autorizzate a operare sugli stessi.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

1. La concessionaria è designata quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli utenti, di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016. La disciplina del trattamento è contenuta nell'art. 25 del capitolato speciale. Si dà atto che, con nota ricevuta dal Comune al prot. 23453 del 18 settembre 2023, la concessionaria ha indicato quale referente del trattamento il sig. Nadai Enrico.

2. Rispetto ai dati personali delle persone fisiche della concessionaria e dei rappresentanti del Comune citati nel contratto o in altri documenti formati nel corso della sua esecuzione, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i rispettivi dati personali, in forma elettronica e cartacea, tramite propri incaricati addetti ai servizi amministrativi e finanziari, nel rispetto del suddetto *Regolamento* e ai soli fini dell'esecuzione della concessione. La comunicazione di tali dati a terzi potrà avvenire solo nei confronti di autorità pubbliche per finalità di legge connesse alla stipula e/o all'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche del trattamento sono quelle indicate all'art. 6, co. 1, lett. b) e c), del Regolamento. In caso di contenzioso i dati potranno essere comunicati ai legali incaricati dalle parti e la relativa base giuridica è data dall'art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento.

Articolo 6 - Responsabilità e Garanzie

1. La concessionaria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto e relativi allegati, a sopportarne le spese e a sottostare alle penali previste all'art. 15 del capitolato.

2. Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, la concessionaria ha prestato la cauzione definitiva dell'importo di euro 38.808,00 (trentottomila ottocento otto/00) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1/52715/96/193974311 emessa dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna, Agenzia 52715 di Feltre. Si dà atto che la concessionaria è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

3. La concessionaria si impegna ad attivare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a prevenire e impedire fatti che causino danni alle persone o alle cose, sia del Comune sia di terzi. La stessa è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone o cose, anche di terzi, durante l'esecuzione del servizio, e terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

4. Ai fini di cui al comma 3, si dà atto che la concessionaria ha trasmesso copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e operatori Unipol-Sai n. 1/52715/61/745340127 (già Fondiaria Sai n. 0097074494502).

Articolo 7 - Penalità - Risoluzione e recesso dal contratto

1. Si applicano le penalità previste all'art. 15 del capitolato e le procedure ivi previste per la contestazione degli inadempimenti e le modalità di applicazione delle stesse.

2. Le parti fanno rinvio allo stesso art. 15 per le cause di risoluzione del contratto e le relative conseguenze e all'art. 18 per la disciplina del recesso dal contratto.

Articolo 8 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

1. Si dà atto che la concessionaria ha dichiarato in sede di gara di non voler subappaltare parte del contratto a terzi, per cui essa è tenuta a eseguire in proprio tutti i servizi previsti nell'ambito della concessione, a pena di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di cessione d'azienda si fa riferimento all'art. 19 del capitolato speciale.

Articolo 9 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del contratto sarà devoluta esclusivamente al Tribunale civile di Treviso. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

2. In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da alcuno degli obblighi contrattuali, e qualora venisse accertata l'esistenza di irregolarità e vizi imputabili alla concessionaria, il Comune avrà diritto di ripetere da quest'ultima tutte le somme eventualmente già corrisposte.

Articolo 10 - Domicilio

A tutti gli effetti di legge e del presente contratto, la concessionaria elegge domicilio presso la sede comunale di Valdobbiadene. Le intimazioni e le notificazioni verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario.

Articolo 11 - Norme di rinvio - Allegati

1. Formano parte integrante del contratto e vengono allegati ad esso, i seguenti documenti:

- a) il capitolato speciale;
- b) l'offerta tecnica e le relazioni a questa allegate;
- c) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

2. Per quanto non previsto nel presente contratto e nei documenti sopra elencati, trovano applicazione le norme del D.Lgs. 50/2016 riferibili alle concessioni e ai servizi compresi nell'Allegato IX nonché le disposizioni espressamente richiamate negli atti contrattuali.

Articolo 12 - Spese contrattuali - Trattamento fiscale

1. Tutte le spese relative alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sono a carico della concessionaria, fatta eccezione per l'IVA, a carico del concedente.

2. Si invoca l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del *Codice del terzo settore* approvato con D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a spese del richiedente.

Articolo 13 – Approvazione espressa di alcune clausole contrattuali e sottoscrizione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti approvano espressamente le clausole contrattuali degli artt. 7 (responsabilità e garanzie), 8 (penalità, risoluzione e recesso dal contratto), 9 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto) nonché le seguenti condizioni del capitolato speciale: art. 9 (esecuzione in danno), art. 15 (penalità e risoluzione del contratto), art. 17 (revisione prezzi), art. 18 (recesso), art. 19 (cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta), art. 20 (subappalto e cessione del contratto).

Redatto su 240 righe fino alla presente. Stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettroniche ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dell'art. 21, comma 2-bis, del D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.

Per il Comune di Valdobbiadene: Santino Quagliotto

Per la concessionaria: Adriano De Lucchi